

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 24/05/2024

### FATTO

1. In data 26.10.2018 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto dello stipendio per un importo complessivo di euro 48.000,00, da rimborsare in n. 120 rate. A dicembre 2022, parte ricorrente ha estinto il finanziamento in via anticipata in corrispondenza della rata n. 49.

Con ricorso del 21.12.2023, preceduto da reclamo del 6.10.2023, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b., per un importo complessivo di euro 2.932,30. Parte ricorrente chiede altresì la restituzione della penale di estinzione anticipata, pari a euro 237,19, in quanto illegittimamente addebitata, e il rimborso dell'importo di euro 200,00 a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

2. L'intermediario resistente eccepisce che il finanziamento per il quale è controversia è stato estinto anticipatamente alla maturazione della quota n. 49 di 120 e che il ricorrente ha ottenuto la retrocessione di euro 237,19 a titolo di oneri di incasso rate, reclamati dall'ente previdenziale terzo ceduto. Afferma di aver provveduto, a seguito della presentazione del reclamo, ad effettuare un rimborso per un importo ulteriore di euro 241,98 oltre interessi (euro 253,07), in aggiunta a quanto già detratto in sede di conteggio estintivo. Rileva che il contratto esplicita e descrive le singole voci di costo applicate e che,



inoltre, in ragione delle caratteristiche di ciascuna voce di costo, risultano distintamente indicate quelle rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento, nonché i criteri di calcolo del relativo rimborso. Sostiene che tanto le spese di istruttoria quanto le spese di intermediazione si riferiscono a attività completamente espletate in sede di conclusione dell'accordo e hanno pertanto natura *up-front*, ciò escludendo la loro rimborsabilità. Rileva ancora che quanto addebitato a titolo di commissioni di intermediazione corrisponde esattamente a quanto fatturato dall'intermediario del credito intervenuto. Osserva che la sentenza "Lexitor" in nessun punto si riferisce, nel richiedere la riduzione del costo totale del credito, ai compensi relativi alle attività svolte dai terzi. Aggiunge che la motivazione della sentenza "Lexitor" concerne i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi o di sua contrattazione con terzi, fatturati al finanziatore da un soggetto terzo, per attività sue proprie, e dal finanziatore semplicemente riaddebitati al cliente. Rileva poi che il mutuante non è legittimato passivo rispetto alla richiesta di rimborso di provvigioni percepite da un terzo, qual è il soggetto che ha intermediato la concessione del finanziamento. Richiama il *decisum* della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023, Unicredit Bank, C-555/21, sostenendo che non sono rimborsabili i costi *up-front*, nonché giurisprudenza di merito. Afferma che la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva non merita accoglimento, non essendo richiesta l'assistenza tecnica nel procedimento innanzi all'Arbitro e non constando evidenza in atti dell'effettivo esborso. Infine, sostiene che la commissione di estinzione anticipata è stata legittimamente applicata, in conformità alle previsioni contrattuali.

## DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-*sexies* t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.
2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».
3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
4. Tuttavia, l'art. 125-*sexies* t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-*octies*, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.
5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.



6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».*

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».*

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».*

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-octies, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse *«non sono soggette a riduzione».*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

17. Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere alla parte ricorrente, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale ControversieTAN  6,21%- in proporzione lineare 59,17%  
- in proporzione alla quota interessi 38,05%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (recurring)	€ 636,00	€ 376,30	€ 241,98	<input type="radio"/>	€ 241,98	€ 134,32
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 4.320,00	€ 2.556,00	€ 1.643,63	<input type="radio"/>		€ 1.643,63
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	(recurring)	€ 1.000,00	€ 591,67	€ 380,47	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.777,95	
interessi legali						si <input type="checkbox"/>	

18. Parte ricorrente domanda altresì il rimborso della commissione di estinzione anticipata di euro 237,19, in quanto illegittimamente addebitata.

A tal riguardo, va richiamata la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909 del 31.03.2020, che ha affermato il seguente principio di diritto: «La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.».

Orbene, nel caso di specie, la commissione in parola è stata applicata in conformità del testo contrattuale e dell'art. 125-sexies, comma 2, t.u.b. In particolare, considerato che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che l'importo anticipatamente rimborsato sulla base del conteggio estintivo versato agli atti era maggiore di euro 10.000, la somma addebitata risulta conforme al limite dell'1% del capitale rimborsato in via anticipata, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b. Il ricorrente, dal canto suo, non ha dimostrato che l'indennizzo fosse privo di oggettiva giustificazione. La pretesa del ricorrente di restituzione dell'intero importo della commissione va dunque respinta.

19. Sul punto, va tuttavia richiamato il principio di diritto espresso dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 11679 del 5.05.2021: «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito». Significativa è poi la precisazione, contenuta in motivazione, secondo cui «l'importo rimborsato in anticipo non si identific[a] con il capitale residuo al netto dei soli interessi corrispettivi, bensì con l'importo effettivamente versato dal consumatore al creditore/mutuante quale risulta dalla "riduzione del costo totale del credito", tenuto conto anche dell'esito dell'eventuale vertenza promossa dal consumatore per l'accertamento dell'esatto ammontare dei rimborsi dovuti ai sensi dell'art. 125-sexies TUB».



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si deve pertanto concludere nel senso che l'importo della commissione sarebbe stato inferiore, qualora la somma da rimborsare in via anticipata fosse stata determinata applicando i criteri utilizzati per la predisposizione della tabella di cui sopra. Ne consegue che la penale di estinzione massima va calcolata sottraendo al debito residuo di euro 23.956,36 l'importo di euro 1.777,95 e applicando l'1% alla differenza (di euro 22.178,41) così ottenuta. L'intermediario va pertanto condannato alla restituzione della quota non dovuta della stessa, che ammonta a euro 15,41 (237,19-221,78).

20. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

21. Si fa presente infine che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.793,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA